

Deliberazione n. 46 /2018/VSGO



Corte dei Conti


SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Carlo Greco	presidente
dott. Massimo Romano	consigliere
dott. Paolo Romano	consigliere
dott. Alberto Stancanelli	consigliere
dott. Riccardo Patumi	consigliere (relatore)
dott. Federico Lorenzini	primo referendario

**Adunanza del 27 febbraio 2018
Comune di Argenta**

**Ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie
(art.24 del t.u. d.lgs.19 agosto 2016, n. 175)**



Visto l'art. 100, comma secondo, della Costituzione.

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni.

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti.

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008.

Visto l'art. 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la razionalizzazione delle partecipazioni societarie possedute dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali, dalle camere di commercio, dalle università e istituti di istruzione universitaria pubblici e dalle autorità portuali;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.210 dell'8 settembre 2016, recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

Visto il decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2017, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175";

Visto, in particolare, l'art. 24 del decreto legislativo n. 175, che ha posto a carico delle Amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni societarie, l'obbligo di effettuare una ricognizione straordinaria e di trasmettere il provvedimento adottato alla competente Sezione della Corte dei conti;

Vista la propria deliberazione n. 10/2017/INPR del 17 gennaio 2017, con la quale è stato approvato il programma delle attività di controllo per l'anno 2017;

Rilevato che tra le indagini da effettuare vi è quella relativa all' "Esame dei provvedimenti di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie trasmessi nel 2017, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, dalle amministrazioni pubbliche aventi sede in Emilia-Romagna (Regione, enti locali, camere di commercio, università e istituti di istruzione universitaria pubblici, autorità portuali e altri enti)";

Vista la deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR della Sezione delle Autonomie, con cui sono state approvate le "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 d.lgs. n.175/2016";

Vista la propria deliberazione n. 161/2017/INPR, adottata nell'adunanza del 7 novembre 2017, con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

Vista la deliberazione n. 27/SEZAUT/2017/FRG del 14 novembre 2017 della Sezione delle Autonomie concernente gli organismi partecipati dagli enti territoriali - anno 2017;

Considerato che il **Comune di Argenta** risulta tra gli enti selezionati per l'esame del provvedimento di revisione straordinaria;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 72 del 28 settembre 2017, e relativi allegati, avente ad oggetto la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie trasmessa dal Comune di Argenta ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 175 del 2016;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 19 del 23 febbraio 2018 con la quale la Sezione è stata convocata per la camera di consiglio del 27 febbraio 2018;

Udito il relatore Riccardo Patumi;

PREMESSO

Con la relazione approvata con deliberazione n. 32/2016/VSGO, del 24 marzo 2016, la Sezione ha riferito dell'esame dei piani di razionalizzazione delle società partecipate pervenuti ai sensi dell'articolo 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In particolare, nel paragrafo 4.2.5 di tale relazione si è specificamente riferito delle criticità concernenti il piano predisposto dal Comune di Argenta.

L'Ente sopramenzionato risultava titolare di 7 partecipazioni dirette nelle società **Acosea impianti srl, Banca popolare etica coop, Delta 2000 scarl, Lepida spa, Sipro spa, Soelia spa e Terre srl**, oltre alla **Banca Popolare Etica Scpa**, della quale era prevista la dismissione, nonché 9 partecipazioni indirette, attraverso la società Soelia spa, nelle società **Soenergy srl, Secif srl, Terre srl, Strade srl, Soelia officine srl, Terre acqua e Ambiente scrl, Hera spa, Strade srl e Terre acqua e ambiente scarl**; delle ultime due era stabilita la dismissione.

La Sezione, nell'analisi del piano operativo, aveva riscontrato alcune criticità, in riferimento all'art. 1, comma 611, lett. a, della legge n. 190/2014¹ laddove non sempre si evinceva se era stata operata un'esaustiva valutazione di economicità ed efficienza rispetto alla competenza affidata, anche nella prospettiva di eventuali differenti opzioni organizzative. Inoltre, con riferimento al parametro di razionalizzazione di cui all'art. 1, comma 611, lettera c, della l. n. 190/2014² si rilevava la mancanza di un'analisi delle principali voci di costo degli enti partecipati e delle relative entità e dinamiche di formazione, presupposto essenziale per poter verificare la praticabilità di un eventuale contenimento.

Successivamente, con deliberazione n. 39/2017/VSGO conseguente all'esame della relazione sui risultati del piano operativo di razionalizzazione presentata dal Comune di Argenta ai sensi dell'art. 1, comma 612, terzo periodo, della legge n. 190/2014, venivano rilevate specifiche criticità.

Il Comune di Argenta aveva riferito di riduzioni di compensi alle società di revisione, ai componenti dell'organo sindacale, al presidente, nonché di



¹ Art.1, comma 611, lett. a della legge n.190/2014: "eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione";

² Art.1, comma 611, lett. c della legge n.190/2014: "eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o internalizzazione delle funzioni".

riduzione dei costi del personale e delle collaborazioni per le società **Soelia spa, Soenergy srl, Secif srl, Terre srl, Soelia Officine srl**. Tuttavia, questa Sezione ribadiva come mancasse un'analisi dei costi di funzionamento e di produzione delle partecipate e non riteneva adeguato l'intervento di contrazione dei costi riferito, poiché le entità riportate erano del tutto modeste in rapporto all'entità delle partecipazioni e dei valori monetari dei costi globali della produzione. Questo anche alla luce delle disposizioni di cui alle lettere *a* ed *f* dell'art.20 del d. lgs. n. 175/2016.

CONSIDERATO

L'Ente ha trasmesso, in data 9 ottobre 2017, in adempimento a quanto specificamente previsto dal terzo comma dell'art. 24, del d.lgs. n. 175/2016, il provvedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie adottato, tempestivamente, in assenza del parere favorevole dell'organo di revisione, dal consiglio comunale in data 28 settembre 2017, unitamente al documento predisposto sulla base delle linee guida di cui alla deliberazione n. 19/2017 della Sezione delle autonomie.

In ordine all'assenza del parere dell'organo di revisione, l'Ente in analisi, richiamando l'art. 239, comma 1, lett. *b*, punto 3 del tuel³, sostiene la non obbligatorietà di tale parere in ragione del fatto che il provvedimento di revisione straordinaria adottato "non deliberava su alcuna modifica nella modalità di erogazione dei servizi". Al riguardo, si rileva comunque l'opportunità di acquisire il parere dell'organo di revisione con riferimento alla coerenza degli atti di razionalizzazione rispetto alla normativa recata dal t.u. n.175 del 2016.

La revisione straordinaria, che costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione, adottato ai sensi del comma 612 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, del quale si è trattato in premessa, ha riguardato le partecipazioni societarie, dirette e indirette, possedute alla data del 23 settembre 2016. Relativamente alle partecipazioni indirette si è tenuto conto della definizione introdotta dall'art. 2, comma 1, lett. *g*, del Testo unico, secondo la quale è indiretta "la partecipazione in una società detenuta da una amministrazione pubblica per il tramite di una società o di altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica".

In merito alle determinazioni adottate si osserva quanto segue.

³ Art.239, comma 1, lett. *b* punto 3 del Tuel: "L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni: a) ...; b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di: ... punto 3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;"


Alla data del 23 settembre 2016 il Comune di Argenta risultava avere 6 partecipazioni dirette (**Acosea impianti srl, Delta 2000 scarl, Lepida spa, S.I.PRO. spa, Soelia spa e Terre srl**) e 5 indirette, tramite la società controllata Soelia spa (**Soenergy srl, Secif srl, Terre srl, Strade srl in liquidazione, Soelia officine srl**).

Dall'esame del piano si rileva come l'ente abbia deciso di avviare interventi di razionalizzazione nei riguardi della **Soelia Officine srl**, partecipata al 100 per cento per il tramite di Soelia spa, e di **Terre srl**, partecipata dal Comune direttamente al 39 per cento e indirettamente al 51 per cento.

Per la prima **Soelia Officine srl**, con la motivazione che l'attività svolta non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2 del tuesp (l'ente riferisce che la società svolge attività sia di natura strumentale, in quanto fornisce servizi di manutenzione dei mezzi operativi e degli autoveicoli nei confronti della controllante Soelia e delle società del gruppo, sia di natura commerciale in quanto opera, al contempo, sul mercato per i servizi di assistenza, manutenzione e revisione dei mezzi), l'intervento di razionalizzazione si è concretizzato nel procedimento di fusione per incorporazione nella Soelia spa (approvato con delibera del consiglio comunale n. 37, del 21 aprile 2017). Tale intervento è stato deciso anche con l'obiettivo di quotare in borsa Soelia spa. La conclusione del procedimento era prevista per il 31 dicembre 2017, con un risparmio atteso di 20.000 euro.

Per la società **Terre srl**, l'ente ha, invece, avviato il procedimento di liquidazione (approvato con delibera del consiglio comunale n. 36 del 21 aprile 2017) in quanto sussisteva l'ipotesi di cui all'art. 20, comma 1, lett. *d* e all'art. 26, comma 12-*quinques* del tuesp, avendo avuto nel triennio 2013-2015 un fatturato medio inferiore a 500.000 euro. I tempi previsti per la conclusione del procedimento di liquidazione fanno riferimento al 31 dicembre 2018, con il passaggio delle competenze alla società Soelia spa (come da delibera del c.c. n. 52 del 27 giugno 2017). I risparmi previsti ammontano a euro 7.624,73.

In merito alla società **S.I.PRO. spa**, partecipata allo 0,3841 per cento (partecipata altresì al 44,98 per cento dal Comune di Ferrara, al 23,7 per cento dalla Provincia di Ferrara, al 7,8459 per cento da altri soci pubblici e al 23,09 per cento da soci privati - istituzioni bancarie -), si osserva come l'insussistenza del controllo pubblico, indicato nel questionario compilato dall'Ente, sembrerebbe correlata all'inesistenza formale di vincoli legali, contrattuali, statutari o di accordi parasociali, pur in presenza di quote pubbliche che complessivamente ammontano al 76,91 per cento. Al riguardo si rileva come



l'ipotesi di cui all'art. 2359 del codice civile possa ricorrere anche quando le fattispecie considerate dalla norma si riferiscano a più amministrazioni pubbliche, le quali esercitino tale controllo congiuntamente mediante comportamenti concludenti, a prescindere dall'esistenza di un coordinamento formalizzato. Si rende necessario, pertanto, che i soci pubblici congiuntamente assumano le iniziative indicate, allo scopo di rendere coerente la situazione giuridica formale con quella desumibile dai comportamenti concludenti posti in essere o, in mancanza di tali comportamenti, allo scopo di valorizzare pienamente la prevalente partecipazione pubblica in essere.

La società viene mantenuta, come riferisce il Comune di Argenta, in quanto gestisce servizi di interesse generale avendo "sul territorio comunale, un compito di attuazione di progetti UE riservati al sistema imprenditoriale *strutturato*, inteso come comparto produttivo industriale-artigianale-terziario avanzato". La società, in data 21 dicembre 2016, ha nominato l'amministratore unico; il Comune di Argenta riferisce che la riduzione del numero degli amministratori da 5 a 1 ha comportato un risparmio di circa 30.000 euro. In data 22 dicembre 2016, come risulta dalla visura camerale, lo statuto societario è stato adeguato al disposto dell'art. 26, comma 1 del tuesp, concernente l'organo di amministrazione.

Relativamente alla società **Delta 2000 soc. cons. a r.l.** partecipata, all'atto della revisione straordinaria, all'1,0781 per cento (attualmente dalla visura camerale allo 0,88, nonché al 23,59 per cento dalla Provincia di Ferrara, al 70,87 per cento da altri enti pubblici e al 4,66 per cento da enti privati), si evidenzia come sia stata costituita al fine di operare come Gal (gruppo di azione locale) per l'accesso alle risorse comunitarie assegnate dalla Regione Emilia-Romagna di cui al programma Leader; a tale riguardo si richiamano le considerazioni svolte, con riferimento alla società Delta 2000 scrl, nella delibera n. 43/2017/VSGO, relativa alla relazione 2016 sui risultati del piano di razionalizzazione delle società partecipate del Comune di Ravenna, in merito all'uso dello strumento societario per la gestione dei Gal. Questa Sezione ha infatti rilevato l'esigenza di svolgere specifici approfondimenti sulla possibilità di ricorrere a strumenti associativi diversi, alla luce della previsione contenuta nell'art. 26, comma 2 del tusp, che stabilisce l'inapplicabilità dell'art. 4 alle società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni.


Si ripropongono in ordine al controllo pubblico le considerazioni espresse a proposito della partecipazione in S.I.PRO. spa, secondo le quali il controllo da

parte di pubbliche amministrazioni, complessivamente maggioritarie nel capitale, può sussistere per effetto di comportamenti concludenti, a prescindere dall'esistenza di un coordinamento formalizzato.

A tale proposito si osserva che, benché in data 14 dicembre 2017 sia stato nominato il nuovo consiglio di amministrazione di 5 componenti, lo statuto societario prevede tutt'ora un consiglio di amministrazione composto da tre a sette membri; pertanto, esso va modificato, nel rispetto della previsione di cui all'art. 26, comma 1 del tuesp. Si rileva anche l'esigenza di rispettare il disposto dell'art. 11, comma 3, che stabilisce come la regola dell'amministratore unico possa essere derogata sulla base di una motivata delibera assembleare, sussistendo specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa.

La quota dello 0,0015 per cento nella società **Lepida**, società a totale partecipazione pubblica controllata dalla Regione Emilia-Romagna che gestisce la rete regionale a banda larga e connette tutte le amministrazioni presenti sul territorio regionale, viene mantenuta, in quanto, ha motivato il Comune di Argenta, rientra nella previsione di cui all'art. 4, comma 2, lett. d, d.lgs. 175/2016, poiché "produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni".

Per quanto riguarda la **Soelia spa**, società unipersonale del Comune di Argenta, la Sezione prende atto della delibera di approvazione del progetto di scissione parziale della società (delibera del consiglio comunale n. 44 del 27 maggio 2017), avente l'obiettivo strategico di quotare in borsa il gruppo Soelia e, al contempo, di mantenere il controllo pubblico, nell'alveo dell'*in-house*, di una parte della proprietà immobiliare del Comune di Argenta, da realizzarsi mediante la costituzione di una nuova società, avente natura di società patrimoniale, identificata nell'art. 4, comma 3 del d.lgs 175/2016, interamente partecipata dal Comune e amministrata da un amministratore unico. L'ente dichiara che gli effetti di tale scissione sono, comunque, condizionati dalla realizzazione della predetta quotazione in borsa. Allo stato attuale la Soelia spa ricade nella fattispecie prevista all'art. 26, comma 4, del d.lgs. 175/201 (entrato in vigore il 23 settembre 2016), secondo il quale "Nei dodici mesi successivi alla sua entrata in vigore, il presente decreto non si applica alle società in partecipazione pubblica che abbiano deliberato la quotazione delle proprie azioni in mercati regolamentati con provvedimento comunicato alla Corte dei conti. Ove entro il suddetto termine la società interessata abbia presentato domanda di ammissione alla quotazione, il presente decreto continua a non applicarsi alla stessa società fino alla conclusione del procedimento di quotazione".



In merito alle partecipazioni indirette possedute tramite la controllata **Soelia spa**, si osserva quanto segue:

- per quanto attiene alla partecipazione indiretta, al 45 per cento, nella **Strade srl in liquidazione** dall'aprile 2016, nulla dice la relazione circa i previsti tempi di conclusione della procedura;

- la **Soenergy srl**, partecipata all'85 per cento, è amministrata da un organo di amministrazione di 5 componenti, nominati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 175/2016. Si segnala il ritardo nell'adeguamento dello statuto societario, come disposto all'art. 26, comma 1 del tuesp, poiché in esso è previsto che l'organo di amministrazione sia composto in un numero compreso tra i tre e i cinque membri.

Tutto ciò considerato,
la Sezione

RILEVA

le descritte criticità e situazioni emerse dall'esame del provvedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie adottato dal Comune di Argenta, ai sensi di quanto specificamente previsto dall'art. 24 del t.u. n. 175/2016.

RICHIAMA

l'Ente, nell'ambito della prossima razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche da effettuarsi ai sensi dell'art. 20 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, ad una più puntuale osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa di razionalizzazione.



DISPONE

- che la deliberazione sia trasmessa - mediante posta elettronica certificata - al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Argenta;
- che la stessa sia pubblicata sul sito Internet istituzionale della Corte dei conti - banca dati del controllo;
- che l'originale resti depositato presso la segreteria di questa Sezione regionale di controllo.

Rammenta l'obbligo di pubblicazione della deliberazione sul sito internet istituzionale dell'Ente ai sensi degli articoli 2 e 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.


Così deciso nell'adunanza del 27 febbraio 2018

Il relatore
(Riccardo Patumi)



Il presidente

(Carlo Greco)



Depositata in segreteria in data 27 febbraio 2018

Il direttore di segreteria

(Rossella Broccoli)

